



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera
Palinuro

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo di Palinuro:

- VISTO** il Decreto Dirigenziale n. 12 in data 06/03/2008 della Regione Campania, recante *“Misure per la gestione del demanio marittimo”*;
- VISTO** il Decreto Dirigenziale n. 124 in data 31/08/2009 della Regione Campania, recante l'accordo approvato in data 26/08/2009 concernente la delimitazione dell'ambito portuale del Porto di Sapri;
- VISTO** il Decreto Dirigenziale n. 96 in data 11/07/2011 della Regione Campania, recante *“Regolamentazione e disciplina delle attività e degli usi nel porto di Sapri (SA)”*;
- VISTE** le Circolari prot. n. 520951 in data 24.02.1995 e n. 5201696 in data 14.04.1995 dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione, in materia di disciplina della circolazione in ambito portuale;
- VISTO** il Dispaccio n° 0048494 in data 24.05.2012 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- VISTA** la propria ordinanza di sicurezza della navigazione e portuale n. 64/2009 in data 31.08.2009 recante il *“Regolamento per la disciplina della navigazione, ancoraggi ed ormeggi, dell'accesso, circolazione e sosta e delle attività portuali nel porto di Sapri”*;
- VISTO** il Decreto n. 17/2008 in data 21.03.2008 della Capitaneria di Porto di Salerno che individua le aree portuali connesse con le operazioni di imbarco e sbarco dalla nave nel Compartimento Marittimo di Salerno (security);
- VISTI** gli esiti del sopralluogo tenutosi presso il porto di Sapri con rappresentanti della Regione Campania e del Comune di Sapri in data 09.07.2020 inerente la rivisitazione della regolamentazione e disciplina delle attività ed usi del porto di Sapri;
- VALUTATA** pertanto, d'intesa con la Regione Campania e del Comune di Sapri, la necessità di aggiornare il *“Regolamento recante la disciplina della navigazione, ancoraggi ed ormeggi, dell'accesso, circolazione e sosta, nonché delle attività portuali nel porto di Sapri”* di cui all'Ordinanza n. 64/2009 in data 31.08.2009;
- VISTO** il Decreto Dirigenziale n. 52 del 28/09/2020 della Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale per la Mobilità, avente per oggetto: *“Modifiche alla regolamentazione e disciplina delle attività ed usi nel porto di Sapri”*;
- VISTO** il Codice della Navigazione approvato con R.D. 30.03.1942, n. 327 e relativo regolamento di esecuzione e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, n. 171, *“Codice della nautica da diporto ed attuazione della Direttiva 2003/44/CE, e il relativo regolamento di cui al D.M.146/2008 e ss.mm. e ii.”*;
- VISTO** Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285, di approvazione del Codice della Strada e ss.mm. e ii.;

ORDINA

Articolo 1

È approvato e reso esecutivo l'allegato *"Regolamento per la disciplina della navigazione, degli ancoraggi e degli ormeggi, dell'accesso, della circolazione e sosta e delle attività portuali nel porto di Sapri"*.

Articolo 2

La presente Ordinanza entra in vigore in data odierna ed abroga l'Ordinanza di sicurezza della navigazione e portuale n°64/2009 in data 31.08.2009, nonché ogni altra disposizione in contrasto col presente provvedimento.

Articolo 3

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti, qualora il fatto non costituisca più grave o diverso reato ovvero altro illecito amministrativo, dagli artt. 1112, 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché dall'art. 53 del Decreto Legislativo 171 del 18/07/2005 e ss.mm. e ii. e dalle applicabili disposizioni del Codice della Strada e relativo regolamento, e saranno direttamente responsabili dei danni a persone e/o cose, manlevando l'Autorità Marittima da ogni responsabilità.

E' fatta salva la possibilità di procedere a spese dei trasgressori, ai sensi delle vigenti norme, alla rimozione forzata di ogni tipo di veicolo, unità navali e materiale depositato in ambito portuale in violazione alle disposizioni del regolamento di cui alla presente Ordinanza.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza la cui pubblicità è data con pubblicazione all'albo di questo Ufficio e diffusione mediante:

- trasmissione al Comune di Camerota ed alle altre Amministrazioni interessate;
- distribuzione agli operatori/concessionari portuali ed al ceti peschereccio interessati;
- inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/palinuro.

Palinuro, 26/08/2021

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Francesca Federica DEL RE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate.

Firmato Digitalmente da/Signed by:
FRANCESCA FEDERICA DEL RE

In Data/On Date:
giovedì 26 agosto 2021 17:48:23



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera
Palinuro

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE, DEGLI
ANCORAGGI E DEGLI ORMEGGI, DELL'ACCESSO, DELLA CIRCOLAZIONE
E SOSTA E DELLE ATTIVITA' PORTUALI NEL PORTO
DI SAPRI**

(Ordinanza 47/2021 del 26/08/2021)

TITOLO PRIMO

GENERALITA'

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento disciplinano le attività che si svolgono a terra ed a mare nell'ambito portuale di Sapri di cui allo stralcio planimetrico in Allegato 1 e si applicano a tutti i fruitori del porto che a qualunque titolo vi accedono.
2. E' fatta salva la facoltà del Comandante del porto di derogare temporaneamente alle prescrizioni del presente regolamento secondo particolari esigenze del momento in ragione di prioritari interessi pubblici, a garanzia e salvaguardia della sicurezza della navigazione e portuale, dell'ambiente e della vita umana in mare.

TITOLO SECONDO

NAVIGAZIONE, ANCORAGGI ED ORMEGGI

Art. 2

Campo di applicazione

1. Il presente Titolo disciplina la navigazione, gli ancoraggi e gli ormeggi delle unità navali nelle acque antistanti ed interne al porto di Sapri.
2. Le presenti norme, motivate anche dalle particolari condizioni idrografiche, morfologiche e organizzative del porto di Sapri, si conformano ai principi generali stabiliti dal Codice della Navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione nonché dai Decreti Dirigenziali Regionali, ai quali bisogna fare riferimento per le fattispecie non espressamente disciplinate.

Art. 3

Sosta nelle acque antistanti il porto di Sapri

1. In relazione alle caratteristiche delle unità navali ed alle condizioni meteo marine presenti, l'ancoraggio e la sosta nelle acque antistanti il porto di Sapri sono ammessi nei punti con batimetrica superiore a 20 metri, con esclusione:
 - del canale di ingresso al porto, come individuato al successivo articolo 4;
 - della fascia di rispetto di 500 metri dalle condotte e cavi sottomarini, per il solo ancoraggio, come segnalati sulle carte nautiche.
2. Tutte le unità navali in sosta nelle acque antistanti il porto di Sapri devono:

- attenersi alle norme per prevenire gli abbordi in mare e a quelle di sicurezza della navigazione e di tutela ambientale;
- prestare la massima attenzione alle unità navali in entrata e uscita dal porto;
- comunicare l'arrivo e la partenza per ancoraggio e sosta, all'Ufficio Locale Marittimo di Sapri al telefono numero 0973/604001 ovvero all'Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro via radio VHF canale 16 o al telefono numero 0974/938383 – ad esclusione di natanti ed imbarcazioni da diporto;
- presentare domanda di accosto nei soli casi di cui al successivo art.6;
- quando ancorate, garantire l'ascolto radio continuo sui canali 12/16 in VHF/FM, per poter essere contattate in caso di necessità;
- durante la stagione estiva, evitare qualsiasi operazione che possa ostacolare le attività turistico/balneari.

Art. 4

Canale di ingresso nel porto di Sapri

1. Le unità navali in entrata o uscita dal porto di Sapri devono navigare all'interno della zona di mare compresa tra la testata del molo di sopraflutto e la testata del molo di sottoflutto, per una lunghezza di 100 metri verso il largo, mantenendo la dritta, senza incrocio di rotte né sorpassi, procedendo con una velocità minima di sicurezza, evitando di generare moto ondoso e ponendo particolare attenzione alle unità che effettuano servizio di trasporto passeggeri in ingresso/uscita;
2. Hanno precedenza alla navigazione le unità in uscita dal porto. In caso di concomitante presenza di unità in uscita e ingresso è rimandata alla valutazione del comandante dell'unità in ingresso intraprendere la navigazione contestualmente all'unità in uscita previo preventivo contatto radio con quest'ultima e accordo sulla rotta da seguire mantenendo per entrambe la dritta. In caso di mancato accordo, l'unità in ingresso lascerà libera la rotta all'unità in uscita.
3. Nel canale di ingresso sono vietati:
 - la sosta e l'ancoraggio;
 - la navigazione a vela e quella superiore a 3 nodi;
 - la pesca, la balneazione, le attività subacquee ed ogni altra attività che intralci la navigazione;
 - ogni altra navigazione con rotte non dirette in ingresso/uscita.

Art. 5

Destinazione ormeggi all'interno del porto

La navigazione nell'ambito portuale è consentita alle unità navali dirette alle banchine e pontili con fondali e lunghezze idonee a riceverle, e precisamente (Allegato 1):

a. banchina di sopraflutto con fondali variabili da 2 ai 6 metri:

- **tratto 1**, dalla testata del molo di sopraflutto fino all'inizio della banchina a sbalzo, per una lunghezza di 128 metri, ed il prospiciente specchio acqueo devono essere lasciati liberi e non possono essere utilizzati né per l'ormeggio né per l'accosto sino alla realizzazione delle opere di banchinamento degli scogli;
- **tratto 2**, dal termine del precedente tratto, dall'inizio della predetta banchina a sbalzo fino alla radice del molo di sopraflutto per una lunghezza di 118 metri, ed il prospiciente specchio acqueo, destinato per l'ormeggio delle unità da pesca. Alla radice del molo di sopraflutto è prevista l'installazione di una sbarra per impedire l'accesso in aree operative ai veicoli non autorizzati.

b. Banchina di Riva compresa tra la radice del molo di sopraflutto e lo scalo di alaggio e varo con fondali variabili dai 2 ai 4 metri:

- **tratto 3**, dal termine del precedente tratto, per una lunghezza di 20 metri, ed il prospiciente specchio acqueo, è destinato per l'ormeggio delle unità di piccola pesca;
- **tratto 4**, dal termine del precedente tratto, per una lunghezza di 14 metri, ed il prospiciente specchio acqueo, è destinato all'accosto temporaneo di qualsiasi unità

navale che debba scaricare acque di sentina, acque sporche ed oli esausti, per la sola durata di dette operazioni. Per l'espletamento di dette attività è possibile installare un pontile di servizio galleggiante;

- **tratto 5**, dal termine del precedente tratto, per una lunghezza di 40 metri circa, con il prospiciente specchio acqueo, è destinato all'ormeggio delle unità da diporto ad uso commerciale. In detta area è consentita anche l'attività imprenditoriale di ormeggio unità da diporto con la limitazione, nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre, a non oltre il 50% della superficie della concessione;
- **tratto 6**, dal termine del precedente tratto, per una lunghezza di 60 metri, con il prospiciente specchio acqueo, destinato, in via esclusiva, alle unità da traffico impiegate in servizi stagionali (metrò del mare) e non, ovvero ad altre unità navali da traffico in transito, per brevi operazioni di imbarco e sbarco;
- **tratto 7**, dal termine del precedente tratto, per una lunghezza di 48 metri circa, ed il prospiciente specchio acqueo, è destinato all'attività imprenditoriale d'ormeggio di unità da diporto, anche a mezzo di pontili galleggianti;
- **tratto 8**, il tratto di banchina successivo a quello di cui al tratto 7, della lunghezza di 25 metri circa, con il prospiciente specchio acqueo, è destinato all'ormeggio di unità da diporto dei residenti;

c. scivolo di alaggio:

- **tratto 9**, lo scivolo ed il bacino di alaggio e varo, ubicati nel tratto di banchina successivo a quello di cui al precedente tratto 8, sono riservati alle operazioni di alaggio e varo con carro ponte, gru semovente o carrello. Dette aree, la banchina ed il prospiciente specchio acqueo, sono destinati al solo accosto delle unità navali interessate a tali operazioni e per il periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento delle medesime.

d. molo di sottoflutto con fondali variabili dai 2 ai 9 metri:

- **tratto 10**, il tratto di banchina successivo a quello di cui al precedente punto, per una lunghezza di 24 metri, ed il prospiciente specchio acqueo, sono destinati all'ormeggio delle unità navali militari, delle Forze dell'Ordine e di pubblica utilità;
- **tratto 11**, il tratto di banchina compreso tra quello di cui al precedente tratto 10 e la testata del molo di sottoflutto, per una lunghezza di 346 metri circa, ed il prospiciente specchio acqueo, sono destinati all'attività imprenditoriale d'ormeggio di unità da diporto e non, anche a mezzo di pontili galleggianti.

Art. 6

Assegnazione ormeggi

1. Le unità da traffico di soggetti non titolari di concessione demaniale marittima nel porto di Sapri che intendono accostare/ormeggiare in porto, ovvero ancorare nelle acque antistanti lo stesso, per operazioni commerciali, anche di imbarco/sbarco passeggeri, devono presentare all'Ufficio Locale Marittimo di Sapri una richiesta come da fac-simile in Allegato 2, in orario di ufficio ed entro le 48 ore precedenti l'arrivo. Dette unità navali, prima di entrare nel porto, ovvero, prima di ancorare nelle acque antistanti lo stesso, devono comunque richiedere alla citata Autorità Marittima (via radio VHF canale 16 o telefono al numero 0973/604001), la conferma dell'ormeggio/ancoraggio, comunicando il tipo di operazione commerciale, il carico, il numero di persone a bordo (equipaggio/passeggeri) ed il porto di provenienza. Analoga comunicazione dovrà essere fatta in uscita/partenza, comunicando il carico, il numero di persone a bordo (equipaggio/passeggeri) e la destinazione.
2. Le unità navali da pesca facenti base logistica ed operativa nel porto di Sapri devono ormeggiare ed eseguire le operazioni commerciali presso i rispettivi tratti di banchina loro assegnati. Le stesse unità navali da pesca che intendono ormeggiare ed eseguire operazioni commerciali presso altri tratti di banchina, ovvero quelle non stanziali che intendono ormeggiare ed eseguire operazioni commerciali nel porto di Sapri, devono richiedere ed ottenere l'autorizzazione da parte dell'Autorità Marittima.

3. Le unità da diporto che intendono ormeggiare presso i tratti di banchina, ovvero, presso i pontili in concessione, devono richiedere l'accosto direttamente al concessionario, che è tenuto a mantenere un apposito registro, contenente gli elementi identificativi dei propri clienti, anche se in transito, riportanti i dati indicati all'art. 3 del Decreto Dirigenziale n. 12/2008 richiamato in premessa.
4. Al Comandante del Porto è riservata la facoltà di modificare temporaneamente la destinazione degli ormeggi in ragione di particolari esigenze contingenti o di forza maggiore, per la sicurezza della navigazione, degli ormeggi, delle unità e delle operazioni portuali, nonché, per prioritari interessi pubblici.

Art. 7

Norme da osservare per la navigazione in porto

1. La navigazione nell'ambito portuale deve essere condotta come segue:
 - in relazione alle condizioni meteo marine presenti ed alle caratteristiche strutturali dell'unità navale, e comunque a velocità non superiore a 3 nodi al fine di garantire la sicurezza delle manovre, della navigazione e degli ormeggi, evitando di generare moto ondoso;
 - utilizzando i previsti segnali acustici, in particolare nei casi di scarsa visibilità;
 - mantenendo l'ascolto radio continuo sui canali 12/16 in VHF/FM, se l'unità navale è provvista di apparato radio;
 - prestando la massima attenzione alle unità navali in movimento e alle eventuali indicazioni o disposizioni aggiuntive ricevute dall'Autorità Marittima ovvero dai concessionari di banchine, pontili e specchi acquei;
 - riducendo la velocità nelle immediate vicinanze di altre unità in navigazione;
 - manovrando sempre con prudenza;
 - procedendo con rotte dirette in atterraggio/partenza verso/dai posti di ormeggio/accosto.
2. Nel bacino portuale sono vietati:
 - la navigazione a vela;
 - la sosta anche temporanea senza procedere verso alcuna banchina o pontile per l'accosto;
 - l'ancoraggio;
 - la pesca;
 - la balneazione;
 - le attività subacquee se non espressamente autorizzate dall'Autorità Marittima;
 - ogni altra attività che generi intralcio alla navigazione o ad operazioni portuali.

Art. 8

Priorità nei movimenti, negli accosti e permanenza agli ormeggi nel porto di Sapri

1. La navigazione all'interno del porto di Sapri, tenuto conto di quanto stabilito dai precedenti articoli e salvo particolari motivi tecnici e operativi, è stabilita con il seguente ordine di priorità:
 - unità navali da traffico che effettuano il servizio trasporto passeggeri impiegate in servizi stagionali e non, in uscita o in entrata da e per l'ormeggio/accosto loro assegnato;
 - altre unità da traffico in generale (es: motopontoni, ecc.);
 - unità navali da pesca, in uscita o in entrata da e per gli ormeggi loro assegnati;
 - imbarcazioni e natanti da diporto che effettuano attività turistico-ricreativa (noleggio e/o locazione), in uscita o in entrata da e per l'ormeggio/accosto loro assegnato;
 - unità navali da diporto, in uscita o in entrata da e per gli ormeggi in concessione.
2. A parità di condizioni di ormeggio e in presenza di più richieste, l'accosto viene assegnato alla unità navale che arriva per prima.

Art. 9

Obblighi durante la sosta in porto

1. Durante la sosta in porto, le unità navali e i relativi proprietari/armatori devono rispettare le seguenti prescrizioni:
 - ormeggiare secondo quanto previsto dai piani di ormeggio in modo da non intralciare il transito o la manovra di altre unità navali e, preferibilmente, con prua rivolta verso l'uscita dal porto, utilizzando idonei e sufficienti cavi e parabordi, anche di riserva, in relazione alle caratteristiche delle unità e alle condizioni meteomarine presenti e previste;
 - nel caso di ormeggio di punta, avere a prua la presa sul corpo morto o l'ancora in mare e a poppa idonei e sufficienti cavi di ormeggio, anche di riserva, anche al fine di evitare ogni tipo di scarroccio;
 - non ormeggiare "a pacchetto";
 - tenere in perfetta efficienza gli impianti e le attrezzature di bordo, con particolare riferimento all'estinzione incendi ed esaurimento acqua;
 - prima di ogni avvio del motore, effettuare l'operazione di apertura del vano motore e/o areazione delle sentine al fine di evitare l'accumulo di gas infiammabili in spazi chiusi;
 - mantenere disattivati i radar;
 - prestare attenzione alle altre unità navali in manovra, favorendo il transito e l'ormeggio anche attraverso il passaggio di cavi, il posizionamento di parabordi aggiuntivi e piccoli spostamenti;
 - tenere pennoni, gruette, reti ed altre attrezzature sporgenti da bordo, ad esclusione della scaletta di imbarco/sbarco che, comunque, deve essere mantenuta in perfetta efficienza, funzionalità ed illuminata nelle ore notturne in caso di utilizzo;
 - non stazionare sulle scalette e/o passerelle di imbarco/sbarco ovvero in modo sporgente da bordo (come ad esempio sedersi in coperta con le gambe a penzoloni lungo lo scafo);
 - evitare l'emissione di fumi e di rumori molesti, ad esempio lasciando accesi motori e/o generatori per tempi eccessivamente lunghi;
 - in caso di avverse condizioni meteo marine, provvedere a rinforzare gli ormeggi anche tramite il servizio eventualmente predisposto dal concessionario di tratti di banchina, ovvero attraverso il servizio di guardiania qualora l'unità navale sia in disarmo o priva di equipaggio;
 - assicurare sempre la pronta reperibilità del comandante e della componente minima dell'equipaggio, in grado di eseguire le manovre e provvedere ad ogni tipo di emergenza;
 - in caso di disarmo, nominare un custode dell'unità, il quale dovrà rispondere alle disposizioni prescritte dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro e garantire l'intervento in caso di necessità;
 - è consentito, senza specifica autorizzazione, effettuare piccoli interventi manutentivi, senza l'uso di fiamma, purché non limitino la sicurezza dell'unità navale e non siano incompatibili con la sicurezza portuale e dell'ambiente;
 - attenersi ai divieti/prescrizioni/obblighi previsti dal presente regolamento e da altri provvedimenti permanenti e/o temporanei che regolamentano e disciplinano l'uso del porto e delle attività consentite;
 - assicurare la raccolta dei rifiuti, ivi compreso conferimento di olii, batterie e filtri esausti, secondo le modalità/procedure indicate nel vigente "Piano raccolta rifiuti".
2. In caso di emergenza, l'Autorità Marittima ha comunque la facoltà di procedere d'ufficio, con spese in danno del proprietario/armatore, all'esecuzione di quelle manovre che si rendessero necessarie per ripristinare le condizioni di sicurezza della navigazione e portuale.

Art. 10

Obblighi del vettore marittimo e del noleggiatore

1. E' fatto obbligo al vettore marittimo o al noleggiatore di unità da diporto che trasportano passeggeri di adottare in ambito portuale, ogni misura atta ad assicurare ai passeggeri la massima sicurezza in banchina ed a bordo prima, durante e dopo l'imbarco e lo sbarco garantendo, al contempo, il loro sicuro ed ordinato afflusso e deflusso.

2. Detti soggetti, responsabili della sicurezza dei passeggeri durante l'afflusso/deflusso in banchina ed a terra devono, con proprio personale o con quello appositamente destinato ai suddetti servizi:
- organizzare l'afflusso/deflusso delle persone che devono imbarcare/sbarcare in maniera da prevenire ed evitare pericoli;
 - organizzare e regolare l'eventuale sosta in banchina dei passeggeri, limitandola al tempo necessario per il loro imbarco/sbarco;
 - transennare il ciglio banchina su entrambi i lati di ormeggio dell'unità, per idonea lunghezza, assicurando, inoltre, che nessuno si avvicini al ciglio banchina e alle bitte con cavi di ormeggio in tensione o comunque incappellati;
 - predisporre la cartellonistica di security nelle aree prescritte e/o individuate da appositi provvedimenti;
 - evitare che stazionino persone sulle passerelle;
 - mantenere nei pressi delle transenne e della passerella d'imbarco ovvero scaletta laterale di imbarco idoneo personale, fornito di indumento/elemento identificativo, incaricato di:
 - instradare i passeggeri;
 - verificare il titolo di trasporto;
 - istruire e guidare i passeggeri durante il transito sulla passerella;
 - accertare che non imbarchi personale estraneo non autorizzato;
 - per le sole unità da traffico adibite al trasporto passeggeri, mantenere nei pressi della passerella ovvero scaletta laterale di imbarco una tabella che indichi l'orario di partenza, il porto di destinazione e il numero massimo dei passeggeri trasportabili;
 - disporre in banchina, nei pressi dell'unità navale, almeno n. 1 salvagente anulare munito di sagola galleggiante di 30 metri;
 - prima di disormeggiare, accertarsi che il portellone poppiere e/o quello della scaletta laterale siano completamente chiusi. All'arrivo abbassare gli stessi solo dopo aver ultimato la manovra di ormeggio;
 - prima di intraprendere la navigazione accertarsi che i passeggeri si siano accomodati nei posti previsti e comunque in punti sicuri e non di intralcio per le manovre.

Art. 11

Lavori in ambito portuale

1. Sono ammessi solo piccoli interventi manutentivi che non limitino la sicurezza dell'unità navale e che non siano incompatibili con la sicurezza portuale e dell'ambiente. La pitturazione fuori bordo e il lavaggio di reti sono, comunque, vietati. I lavori con l'uso di fiamme devono essere preventivamente autorizzati dall'Autorità Marittima.
2. L'area a terra retrostante lo scivolo di varo ed alaggio individuata in planimetria con il n. 13, delle dimensioni di 1512 metri quadri circa, è destinata all'esercizio di attività cantieristica, manutentiva e di varo ed alaggio, nonché ad attività tecniche di piccola ed ordinaria manutenzione di natanti e imbarcazioni.

Art. 12

Regolamentazione attività di alaggio/varo

Le attività di alaggio e varo dovranno svolgersi nel rispetto delle prescrizioni di cui alla specifica Ordinanza di sicurezza della navigazione e portuale del Capo del Circondario Marittimo di Palinuro;

Art. 13

Servizi portuali

Fermo restando i poteri di polizia e di vigilanza devoluti dalla legge all'Autorità Marittima, i concessionari delle aree/specchi acquei sono obbligati ad organizzare e mantenere, nell'ambito portuale di competenza, i seguenti servizi:

- a) assistenza alle operazioni di ormeggio e disormeggio delle unità da diporto;

- b) posti di ormeggio riservati alle unità da diporto in transito secondo le modalità ed alle condizioni indicate dalle vigenti disposizioni in materia;
- c) cartellonistica indicante i dati previsti dall'art. 4 del Decreto Dirigenziale n. 12/2008 della Regione Campania richiamato in premessa all'Ordinanza, al fine di assicurare all'utenza trasparenza e pubblicità delle informazioni e delle tariffe;
- d) predisposizione di attrezzature ed apprestamenti portuali di sicurezza ivi inclusi dissuasori, transennamenti e/o altro materiale ritenuto idoneo allo scopo di scongiurare eventuali pericoli;
- e) predisposizioni e manutenzione degli apprestamenti portuali e delle attrezzature funzionali allo scopo della concessione, da installare e utilizzare secondo le specifiche certificazioni tecniche, ivi compresa la posa in opera delle catenarie, dei corpi morti, nonché la rimozione degli stessi al termine del periodo in concessione;
- f) pulizia delle banchine e degli specchi acquei utilizzati;
- g) predisposizione delle attrezzature antinquinamento secondo le modalità indicate all'art. 6 del predetto Decreto Dirigenziale;
- h) cassette di pronto soccorso nel numero previsto, contenente il materiale prescritto dalla vigente normativa;
- i) controllo della sicurezza degli ormeggi e delle imbarcazioni;
- j) predisposizione di apposita cartellonistica indicante i pericoli/divieti/obblighi inerenti le operazioni portuali attinenti la concessione;
- k) predisposizione di impianti ed attrezzature antincendio, con la creazione di squadre antincendio e di pronto intervento, secondo le modalità indicate all'art. 5 del suddetto Decreto Dirigenziale;
- l) garantire apposito servizio di reperibilità con personale che assicuri un pronto intervento in caso di necessità comunicando nominativi e numeri di telefono all'Ufficio Locale Marittimo di Marina di Sapri;
- m) attenersi ad ogni altra prescrizione prevista dal titolo concessorio e dal Decreto Dirigenziale n.12/2008, richiamato in premessa all'Ordinanza, nonché da altri provvedimenti normativi attinenti l'uso della concessione.

Art. 14

Disposizioni particolari, deroghe ed eventi di rilievo

1. Le norme del presente Titolo sono integrate con quelle contenute in altri provvedimenti/ordinanze, per quanto applicabili al porto di Sapri, relativi a: esercizio di attività in mare, nei porti e sul demanio marittimo; tutela ambientale; attività balneari; pesca marittima e acquacoltura; diporto nautico; bunkeraggio; lavori subacquei; servizio di guardiania; alaggio e varo; regolamentazione della navigazione ed ancoraggio.
2. In presenza di avverse condizioni meteo marine, di pericoli o emergenze, i comandanti delle unità navali, i concessionari e gli operatori portuali, per i rispettivi ambiti di pertinenza, possono adottare ogni azione necessaria ed indispensabile per la sicurezza della navigazione e portuale e la salvaguardia della vita umana in mare, informandone tempestivamente l'Autorità Marittima.

TITOLO TERZO

NORME SULLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE IN AMBITO PORTUALE

Art. 15

Disposizioni generali

Il presente titolo regola la circolazione veicolare e pedonale del porto di Sapri.
Le aree portuali si distinguono in:

- a) **Aree operative:** Banchina di Sopraflutto, scivolo/scalo di alaggio e varo e piazzale retrostante e la banchina di sottoflutto;

- b) **Area ad uso pubblico indifferenziato:** Banchina di Riva, dal varco di ingresso fino all'inizio del cantiere nautico/scivolo di alaggio e varo. E' un'area destinata principalmente, previo rilascio di concessione demaniale marittima, allo svolgimento di attività portuali, marittime, commerciali, da diporto o turistiche ovvero a parcheggio di veicoli e motoveicoli, area di sosta a secco per unità navali dal 1/11 al 30 aprile, nonché ad ogni altro uso pubblico.

Art. 16

Varchi e accessi al porto e alle banchine

1. L'accesso all'area portuale di uso pubblico ed alle banchine operative, avviene attraverso l'unico varco **V1** sito lungo la retrostante diramazione della S.S. 18.
2. Gli accessi alle banchine delle aree operative sono:

A1: accesso Banchina di Sopraflutto;

A2: accesso Banchina di Sottoflutto (dall'inizio del cantiere nautico/scivolo di alaggio e varo;

Agli accessi A1 e A2 potrà essere prevista l'installazione di una sbarra per impedire l'accesso ai veicoli non autorizzati.

Art. 17

Disciplina dell'accesso, circolazione e sosta di pedoni

1. L'accesso, la circolazione e la sosta di pedoni nel porto di Sapri sono liberi ed ammessi lungo il piano viabile e di calpestio dei piazzali e delle banchine portuali. L'accesso e la circolazione pedonale nelle aree operative è comunque da intendersi sempre esposta a maggior pericolo per il possibile svolgersi di operazioni portuali e la presenza di banchine con sbocco diretto sul mare.
2. I pedoni devono circolare e sostare senza intralciare le operazioni portuali e le attività marittime e nautiche in generale. Gli stessi devono mantenersi a distanza di sicurezza dai mezzi impiegati in operazioni portuali e dal ciglio delle banchine, prestando attenzione al piano di calpestio, evitando eventuali ostacoli/impedimenti e mantenendosi distanti dai segnali portuali e dai segnalamenti marittimi. E' comunque vietato sedersi su bitte, gradini e sul ciglio delle banchine, saltare dalle banchine sulle barche all'ormeggio e/o in movimento, accedere a bordo delle unità navali di terzi, camminare sulle scogliere, ovvero fuori dal piano viabile e di calpestio, nonché manomettere/danneggiare ogni apprestamento portuale e/o segnalamento marittimo.
3. In presenza di condizioni meteo marine non favorevoli, forte vento e/o onde infrangenti sui moli e sulle banchine, ovvero nelle ore notturne, in caso di guasto all'impianto di illuminazione e in generale nei casi di scarsa visibilità, l'accesso in porto o alle banchine interessate da pericoli è limitato alle sole persone imbarcate a bordo delle unità navali all'ormeggio, che devono raggiungere le stesse per esigenze di sicurezza della navigazione e portuale, ed agli operatori portuali. I tali casi si deve, comunque, circolare prestando la massima attenzione adottando ogni misura suggerita dalle regole di comune prudenza al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo, aiutandosi, nel caso di assenza o scarsa illuminazione, con una fonte luminosa.
4. Durante le operazioni di imbarco/sbarco di passeggeri dalle unità navali da traffico, l'accesso sulla banchina interessata dalle operazioni è ammesso solo alle persone munite di idoneo titolo di viaggio. I passeggeri devono imbarcare/sbarcare utilizzando gli appositi percorsi di instradamento e seguendo le indicazioni riportate sulla cartellonistica e quelle fornite dagli addetti di banchina del servizio trasporto passeggeri.
5. In caso di particolari esigenze/necessità, l'Autorità Marittima si riserva la facoltà di limitare l'accesso, la circolazione e la sosta di pedoni nell'ambito portuale.

Art. 18

Disciplina dell'accesso, circolazione e sosta dei veicoli

1. Nel porto di Sapri i veicoli possono circolare liberamente e sostare negli appositi stalli, esclusivamente nelle aree ad uso pubblico indifferenziato con accesso libero attraverso il Varco V1.
2. L'accesso nelle Aree operative è consentito esclusivamente ai possessori di apposito permesso rilasciato dall'Autorità Marittima nonché ai veicoli che intendono utilizzare lo scivolo di alaggio e varo. La circolazione veicolare nelle aree operative è comunque da intendersi sempre esposta a maggior pericolo per il possibile svolgersi di operazioni portuali e la presenza di banchine con sbocco diretto sul mare.
3. L'accesso nelle aree operative è consentito liberamente al personale dell'Autorità Marittima, nonché, in ragione dei propri compiti istituzionali, al personale delle Amministrazioni statali, militari e civili, dei corpi di polizia, delle forze dell'ordine, del corpo dei vigili del fuoco e di pronto soccorso.
4. La circolazione veicolare all'interno del porto avviene nel rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione stradale, con la limitazione della velocità c.d. "a passo d'uomo".
5. È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
6. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
7. In particolare, il conducente deve ulteriormente regolare la velocità nei tratti a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità degli accessi alle banchine, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause.
8. Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce difficoltoso il transito all'incrocio con altri veicoli, nelle zone interessate da operazioni portuali e dagli attraversamenti pedonali.
9. Il conducente deve sempre fermarsi prima dell'attraversamento di una zona portuale con accesso pedonale accertandosi che non vi siano pedoni prima di riprendere la marcia.
10. La circolazione stradale nell'ambito del porto è consentita con l'osservanza delle norme, degli obblighi, dei divieti e limitazioni imposti dal presente regolamento e dalla segnaletica orizzontale e verticale.
11. I veicoli devono garantire sempre la precedenza ai pedoni.
12. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento in materia di circolazione stradale, ed in particolare per quanto attiene alle abilitazioni dei conducenti, ai requisiti tecnici dei veicoli circolanti nel porto di Sapri, nonché alle responsabilità civili e/o penali in caso di incidenti stradali, valgono le disposizioni di cui al vigente Codice della Strada e al relativo Regolamento di esecuzione.

Art. 19

Aree adibite a parcheggio

1. In tutto l'ambito portuale, la sosta dei veicoli è consentita esclusivamente nelle aree destinate a parcheggio, contraddistinte da apposita segnaletica e secondo le limitazioni prescritte.
2. Gli autoveicoli/veicoli in sosta nelle aree portuali operative e nelle aree non destinate all'uso pubblico devono esporre sul parabrezza, in punto ben visibile, il corrispondente regolare PASS di accesso rilasciato dall'Autorità Marittima.
3. Sono istituite nel porto di Sapri le seguenti aree adibite a parcheggio, appositamente identificate con segnaletica orizzontale e verticale dall'Ente Gestore, come meglio illustrate nell'allegato 1. Tali aree di parcheggio potranno subire variazioni in seguito a sopraggiunte esigenze:

A) Molo di sottoflutto:

L'area di sosta compresa tra l'edificio Piazza del mare ed il cantiere Nautico, individuata in planimetria con il n. **12** è un'area destinata al parcheggio negli appositi stalli, dei veicoli espressamente autorizzati dall'Autorità Marittima come da successivo Art. 21.

In tale area, inoltre, saranno previsti:

- n. 6 (sei) stalli riservati ai veicoli del personale della Guardia Costiera;
- n. 6 (sei) stalli riservati ai veicoli delle Forze dell'Ordine e di pubblica utilità;

B) Banchina di Riva:

1. L'area della banchina di riva, retrostante l'edificio denominato Piazza del Porto, individuata in planimetria con il nr. **14**, è un'area destinata anche a parcheggio pubblico per autoveicoli e motoveicoli, anche in concessione, all'interno della quale devono essere garantiti stalli riservati alla sosta di veicoli per disabili secondo la normativa vigente in materia. Detta area nel solo periodo dal 1 novembre al 30 aprile, può essere destinata anche ad area di sosta a secco imbarcazioni;
2. L'area retrostante i tratti di banchina 3 e 4, individuata in planimetria con il n. **15**, è un'area destinata a parcheggio pubblico, anche in concessione, all'interno della quale devono essere garantiti stalli riservati alla sosta di veicoli per disabili secondo la normativa vigente in materia e n. 5 (cinque) stalli riservati ai veicoli espressamente autorizzati dall'Autorità Marittima come da successivo Art. 21.

C) Molo di sopraflutto:

l'area di sosta adiacente i locali dei pescatori, individuata in planimetria con il n. **16**, è un'area destinata al parcheggio, negli appositi stalli, dei veicoli connessi alle unità navali adibite alla pesca, espressamente autorizzati dall'Autorità Marittima.

Art. 20

Divieti e altre prescrizioni per i veicoli

1. In tutto l'ambito portuale, la sosta dei veicoli è vietata nei luoghi non espressamente previsti dal presente regolamento come parcheggi e contraddistinti da apposita segnaletica verticale e orizzontale.
2. E' consentita la sola fermata fuori dagli stalli in tutte le aree portuali adibite alla circolazione, per il tempo strettamente necessario al fine di consentire le operazioni di carico/scarico, ovvero altre operazioni portuali consentite, senza intralciare la circolazione e senza lasciare il veicolo incustodito, garantendo l'immediata rimozione.
3. In base a quanto previsto dal vigente Codice della Strada, oltre alle limitazioni/divieti alla circolazione stradale indicate nel presente provvedimento, al fine di evitare possibili situazioni di pericolo e/o di intralcio alle operazioni portuali, nonché alla circolazione stradale, è comunque vietato/a:
 - la fermata nelle banchine operative durante le operazioni portuali;
 - la fermata a meno di un metro dal ciglio di tutte le banchine;
 - la fermata in prossimità dello scivolo di allaggio;
 - effettuare la manovra di sorpasso;
 - fermarsi nei passaggi obbligati e in tutti i punti che possano costituire intralcio e pericolo per le operazioni portuali e per la viabilità portuale;
 - fermarsi in prossimità delle prese d'acqua antincendio;
 - transitare e fermarsi nelle vicinanze dei cavi d'ormeggio;
 - transitare e fermarsi nel raggio d'azione dei mezzi meccanici in movimento, a cui dovrà essere sempre data precedenza nei loro spostamenti.
4. I veicoli in sosta fuori dagli appositi parcheggi saranno rimossi a spese degli interessati.

Art. 21

Permessi di accesso

1. Per accedere nelle "Aree operative", i veicoli devono essere muniti di apposito permesso di accesso rilasciato dall'Autorità Marittima ai sensi dell'Ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro vigente in materia;
2. I suddetti permessi devono essere sempre esposti e ben visibili a bordo dei veicoli durante la circolazione e la sosta.
3. L'accesso con permesso potrà essere comunque negato dall'Autorità Marittima nei casi di particolare congestione del traffico in porto e/o per particolari esigenze inerenti la sicurezza portuale.

Art. 22

Deroghe

I mezzi militari, le Forze di polizia, dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile e di Pronto soccorso e/o intervento e quelli di servizio appartenenti ad Amministrazioni/Enti pubblici muniti dell'apposita carta di circolazione o del contrassegno speciale potranno circolare nelle aree operative, in ragione del servizio istituzionale (anche temporaneo o eccezionale) cui sono adibiti.

Art. 23

Segnaletica

1. E' compito dell'Ente Gestore realizzare e mantenere la prevista segnaletica stradale e di sicurezza, verticale ed orizzontale in tutta l'area portuale, al fine di consentire la piena visibilità e chiara comprensione di obblighi, divieti, pericoli e limitazioni di cui ai precedenti articoli.
2. E' cura dell'Ente Gestore provvedere all'installazione presso tutti i varchi di accesso di uno o più cartelli (anche in forma cumulativa) contenenti i principali obblighi/divieti/pericoli e/o limitazioni con richiamo alle norme punitive della presente ordinanza, in modo che l'utenza che accede in porto sia preventivamente informata.

TITOLO QUARTO

DIVIETI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24

Responsabilità

1. L'Amministrazione Marittima è manlevata da qualsiasi responsabilità per danni derivanti a persone e cose in conseguenza dell'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente provvedimento.
2. In nessun caso, inoltre, l'Amministrazione Marittima risponderà di eventuali danni derivanti da avverse condizioni meteo-marine, da deficienze di ormeggio o da qualsiasi altra causa, alle unità navali ormeggiate o ai veicoli in sosta lungo i tratti di banchine come sopra destinati. Di detti danni risponderanno direttamente, fatti salvi i casi di colpa e/o dolo altrui, anche verso terzi, i rispettivi proprietari.

Art. 25

Altri divieti

Oltre ai divieti previsti in apposite disposizioni di legge e/o altri provvedimenti/regolamenti/ordinanze, è vietato:

- a) circolare con fusti, recipienti in genere non a norma, contenenti oli, vernici, solventi, carburante o qualsiasi altro materiale infiammabile. Detto materiale deve essere tenuto nei previsti contenitori a norma nel rispetto della vigente normativa in materia e delle

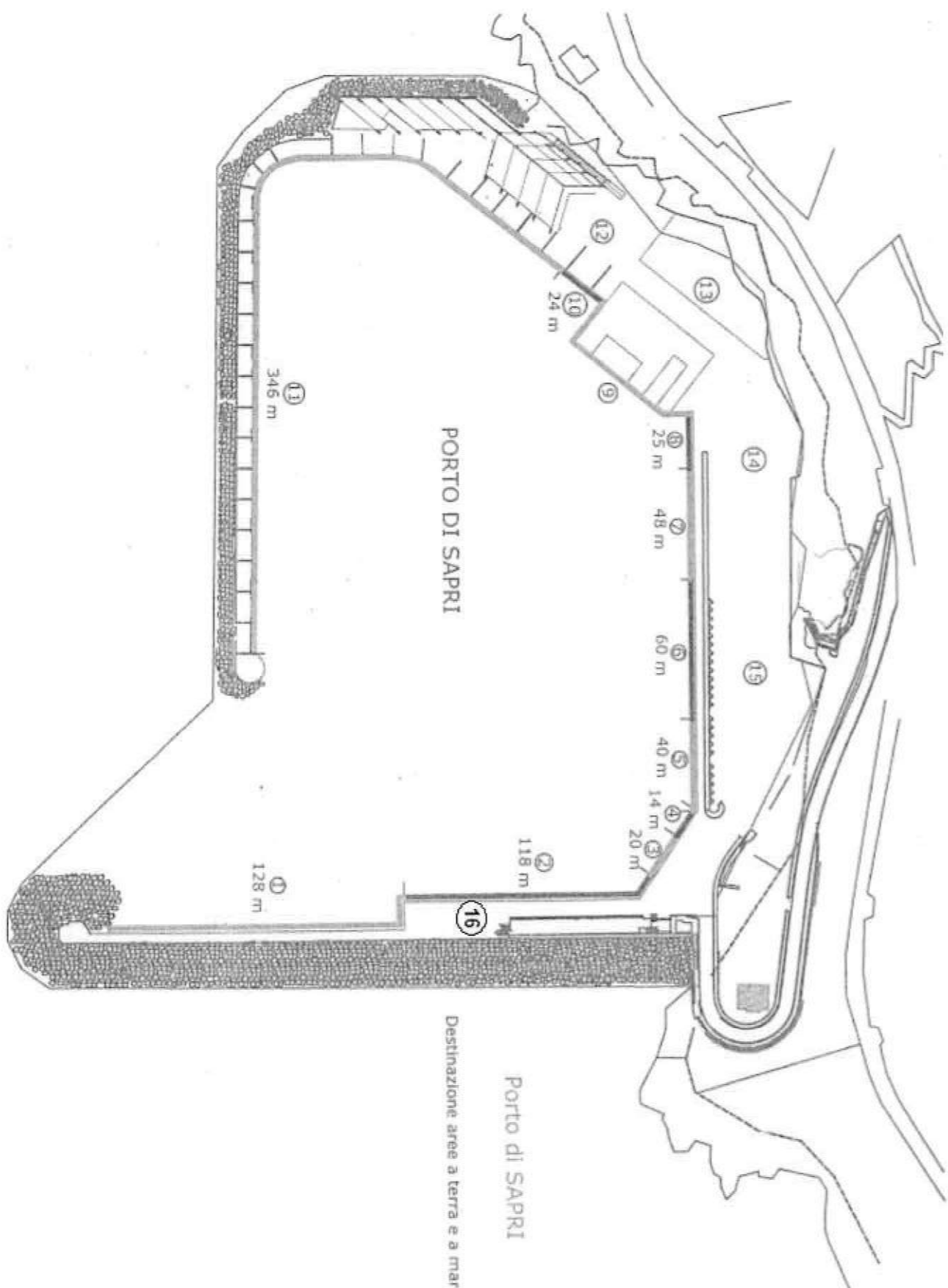
Ordinanze di sicurezza della navigazione e portuale che disciplinano il Bunkeraggio e la raccolta dei rifiuti nel Circondario Marittimo di Palinuro;

- b) effettuare operazioni di bunkeraggio a mezzo di taniche o cisterne trasportabili;
- c) gettare a terra e in mare rifiuti, oli, nafta, detersivi e qualsiasi agente inquinante;
- d) ingombrare le banchine, i moli e i pontili con attrezzi da pesca/reti, materiali vari, rifiuti e simili;
- e) esercitare qualsiasi attività di pesca dalle banchine e nello specchio acqueo portuale, nonché dall'area retrostante il muro paraonde, ovvero ogni attività che possa interferire con l'operatività portuale e con il sicuro svolgimento delle attività portuali in genere;
- f) effettuare lavori di manutenzione e carenaggio o prove di macchina con elica in movimento, pitturazione fuoribordo e lavaggi di reti, fatta eccezione per piccoli interventi manutentivi non pericolosi per la sicurezza portuale, dell'unità navale e dell'ambiente;
- g) occupare le aree portuali/banchine con natanti, carrelli, gru, attrezzi vari e qualsiasi altro materiale senza espressa autorizzazione;
- h) praticare la navigazione a vela o altra attività velica con apertura/chiusura delle vele anche all'ormeggio nell'ambito portuale e nel raggio di metri 100 dall'imboccatura del porto;
- i) l'uso di saponi, shampoo o prodotti similari per la pulizia, nonché qualsiasi tipo di lavaggio anche senza saponi con getti d'acqua a pressione;
- j) scaricare e vendere prodotti ittici in violazione del Decreto Dirigenziale AGC Trasporti e viabilità – settore Demanio Marittimo n. 9 del 24/02/2011 e ss.mm.ii., e difformemente dalle modalità disciplinate con decreto Dirigenziale Decreto Dirigenziale AGC Assistenza sanitaria – settore Veterinario n. 12 del 11/03/2011 e ss. mm. e ii..

Art. 26

Disposizioni finali

1. I comandanti delle unità navali, i concessionari e gli operatori portuali, nonché ogni altra persona che a vario titolo accede in porto, devono segnalare all'Autorità Marittima ogni pericolo riguardante la navigazione, la manovra e la sosta delle unità navali, nonché la circolazione e le strutture portuali e, comunque, ogni situazione che possa compromettere il regolare svolgimento delle operazioni portuali in generale;
2. tutte le unità navali ormeggiate in punti diversi da quelli stabiliti dal presente Regolamento o alate e in sosta in aree portuali non consentite, saranno rimosse a spese degli interessati;
3. saranno soggetti alla rimozione a spese degli interessati eventuali gavitelli, attrezzature in genere e/o veicoli e quant'altro collocato in ambito portuale, in violazione al presente Regolamento;
4. per tutto quanto non espressamente contemplato e disciplinato con il presente regolamento, si fa rimando alle disposizioni vigenti previste da altri provvedimenti emanati in materia dall'Autorità Marittima e/o da altri Enti cui la legge demanda specifiche competenze;
5. i contravventori al presente Regolamento, sempre che il fatto non costituisca più grave e/o diverso reato, saranno puniti secondo le prescrizioni previste dall'articolo 3 dell'Ordinanza di approvazione ed esecuzione.



Marca da
Bollo da €
16,00

All' Ufficio Locale Marittimo
Marina di Sapri

Oggetto: Domanda di accosto nel Porto/Rada di Sapri.

Il sottoscritto _____ nato a _____ (____) il
____/____/____ e residente in _____ via
_____ n° _____ tel.: _____ in qualità di
_____: ☐ proprietario/☐ armatore/☐ comandante dell' unità
navale: Tipo: _____; nominativo: _____; porto
d'iscrizione: _____; matricola: _____;
bandiera: _____; lunghezza (mt): _____; larghezza (mt): _____;
pescaggio (mt): _____; T.S.L. _____; con n° _____ persone di equipaggio
e n° _____ di passeggeri; porto di provenienza: _____;
successivo porto di destinazione: _____.

C H I E D E

l'autorizzazione all'accosto presso la banchina: _____/rada del
porto di Sapri, dalle ore _____ del giorno ____/____/____ alle ore _____ del
giorno ____/____/____ per il seguente motivo:

Al fine di assicurare l'attuazione di manovre in qualsiasi momento e soprattutto nei
casi di emergenza dichiara infine che durante il sopraindicato periodo di ormeggio
sarà responsabile dell'unità il Sig. _____ nato a
_____ (____) il _____ e residente in
_____ (____) via/Piazza _____
n. _____ sempre reperibile al Tel./Cell.: _____;

Dichiara inoltre di conoscere e di attenersi alla disciplina di cui al Regolamento
approvato con l'Ordinanza n°47/2021, in data 26/08/2021, dell'Ufficio Circondariale
Marittimo di Palinuro;

Si allega la seguente documentazione:

- N. 2 marche da bollo da 16,00 euro (n. 1 già applicata sulla presente domanda di accosto e n. 1 da applicare sull'Autorizzazione);
- Fotocopia dei documenti di navigazione dell'unità (licenza di navigazione, certificazione di sicurezza, ecc.);
- Elenco equipaggio ed elenco passeggeri;
- Fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del richiedente/responsabile/proprietario/Comandante/Armatore;

Data _____

(firma)